

## II

(Atti non legislativi)

## DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1136 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2021

**relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2021) 4950]

**(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 maggio 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale».
- (2) Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «Il divieto di prodotti cosmetici testati sugli animali era la promessa di un'Europa in cui gli animali non avrebbero più sofferto né sarebbero morti per produrre cosmetici; una promessa infranta. Le autorità infatti continuano a richiedere che gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici vengano sperimentati sugli animali, in contrapposizione con le aspettative e i desideri dei cittadini e le intenzioni dei legislatori. Eppure mai prima d'ora abbiamo avuto strumenti tanto potenti da garantire la sicurezza senza l'impiego di animali, né l'occasione d'oro di rivoluzionare la protezione umana e ambientale. La Commissione europea deve sostenere e consolidare tale divieto e la transizione verso metodi di valutazione della sicurezza senza l'impiego di animali».
- (3) Il gruppo di organizzatori esorta la Commissione ad adottare i seguenti provvedimenti: 1) «proteggere e rafforzare il divieto di sperimentazione sugli animali per i prodotti cosmetici. Modificare la legislazione per proteggere i consumatori, i lavoratori e l'ambiente affinché in nessun caso e per nessun motivo gli ingredienti cosmetici siano sperimentati su animali»; 2) «trasformare il regolamento UE sulle sostanze chimiche. Garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente senza aggiungere nuovi requisiti che implicino la sperimentazione animale per le sostanze chimiche»; 3) «ammodernare la scienza nell'UE. Impegnarsi per una proposta legislativa che metta a punto una tabella di marcia per la progressiva eliminazione della sperimentazione animale nell'UE prima della conclusione dell'attuale legislatura».

<sup>(1)</sup> GUL 130 del 17.5.2019, pag. 55

- (4) Un allegato apporta dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa ed è diviso in tre sezioni: «Divieti pionieristici dell'UE in ambito di sperimentazione animale per i prodotti cosmetici e la loro commercializzazione», «Trasformare il regolamento sui prodotti chimici» e «Ammodernare la scienza nell'UE». L'allegato spiega come secondo gli organizzatori andrebbero rivisti i regolamenti (CE) n. 1223/2009 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 1907/2006 <sup>(3)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. L'allegato contiene informazioni generali che spiegano in particolare come l'iniziativa contribuisca agli obiettivi politici della Commissione stabiliti nella «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili» <sup>(5)</sup> e nel «Green Deal europeo» <sup>(6)</sup> e propone alla Commissione di elaborare misure di sostegno, come assicurare l'esecuzione dei divieti esistenti o ideare una strategia di sperimentazione degli ingredienti cosmetici utilizzando esclusivamente le strategie disponibili di valutazione non animale. Tali misure andrebbero a integrare la proposta di atti legislativi che la Commissione è invitata ad adottare e possono quindi essere considerate puramente accessorie.
- (5) Il gruppo di organizzatori ha inoltre presentato informazioni supplementari in un documento strategico che dettaglia le tre principali richieste di intervento.
- (6) Poiché l'iniziativa esorta all'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti legislativi in base all'articolo 114 del trattato.
- (7) Per questo motivo nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (8) Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali, richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità con il principio di proporzionalità e con i diritti fondamentali.
- (9) Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.
- (10) L'iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (11) L'iniziativa dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale» dovrebbe pertanto essere registrata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale».

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

<sup>(5)</sup> Comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche", COM(2020) 667 final;

<sup>(6)</sup> Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final;

*Articolo 2*

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Salvare i cosmetici cruelty-free: impegnarsi per un'Europa senza sperimentazione animale», rappresentati da Sabrina ENGEL e Cezary WYSZYŃSKI in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

*Per la Commissione*  
Věra JOUROVÁ  
*Vicepresidente*

---